

TI_GERICHTE 12.2015.72 vom 31. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.72

FR: TI_GERICHTE 12.2015.72 du 31 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.72 del 31 maggio 2016

Erwägungen

E. 7

Con l'appello incidentale AO 1 censura il riconoscimento a favore di AP 1 di un importo a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 1 CO e osserva come lo stesso non abbia mai invocato questa specifica norma ma si sia limitato a chiedere un risarcimento ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO. L'appellante incidentale rimprovera al Pretore di aver violato l'art. 58 CPC.

E. 7.1

Nello specifico, il magistrato di prime cure ha ritenuto, trattandosi di posta di danno nell'applicazione globale dell'art. 337c CO, di essere vincolato all'importo complessivo richiesto dalla parte ma non alle motivazioni addotte dalla stessa e di poter pertanto riconoscere, in virtù dell'applicazione del diritto d'ufficio, al lavoratore quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine ordinario di disdetta. Questo modo di procedere pare conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale ha precisato che nelle procedure rette dalla massima dispositiva il giudice, confrontato con più poste di danno derivanti dalla stessa causa, è vincolato solo dall'importo totale reclamato così che nulla osta a che egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e meno in un'altra (cfr. DTF 119 II 396 consid. 2 con rinvii; SJ 1997 pag. 149 riferita proprio all'art. 337c CO; anche sentenza IICCA del 27 giugno 2009 inc. 12.2009.115). In questi casi l'Alta Corte ha sancito che non vi è violazione del principio "ne ultra petita partium". Benché sviluppati prima dell'entrata in vigore del nuovo CPC questi principi paiono tuttora validi. Ne discende che la censura di AO 1 non può essere accolta.

E. 8

Da ultimo AO 1 critica il mancato riconoscimento da parte del Pretore di giusti motivi a sostegno del licenziamento immediato di AP 1 e ribadisce che quest'ultimo ha gravemente violato i propri obblighi contrattuali ed è venuto meno ai suoi doveri di fedeltà. Nel contempo l'appellante incidentale contesta l'assegnazione al lavoratore di un'indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.

E. 8.1

Giusta l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti

avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 129 III 380 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recare la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez , Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3^a ed., n. 13 ad art. 337 CO; per tante: II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85).

E. 8.2

Per quanto attiene alle presunte violazioni contrattuali imputate all'attore (cfr. per i dettagli appello incidentale pag. 14 seg.), contrariamente a quanto asserito da AO 1, l'istruttoria non ha permesso di provare l'esistenza di accordi, istruzioni interne o prassi consolidate, note all'attore, per cui la stipulazione di contratti commerciali andasse fatta privilegiando società del gruppo M_____ a esclusione di soggetti terzi. Al riguardo le dichiarazioni rese dai testi in fase istruttoria e riprese, in maniera solo parziale, dall'appellante nel proprio ricorso non si rivelano decisive. A giusta ragione il magistrato di prime cure ha ritenuto che l'operazione contestata con A_____ S.r.l, potesse semmai essere giudicata con condivisibile ma non certo prova di un agire sleale o concorrenziale da parte del dipendente. Discorso analogo deve essere fatto per la registrazione del nuovo dominio e del nuovo account di posta elettronica con il nome della società, fatto che come tale non è sufficiente per addebitare ad AP 1 delle violazioni contrattuali. L'istruttoria non ha infatti permesso di dimostrare l'intenzione dello stesso di appropriarsene, ipotesi che neppure AO 1 sostiene esplicitamente. In merito allo scritto email del 1° maggio 2013 che ha portato alla rescissione del contratto con A_____ S.r.l, esso è intervenuto posteriormente al licenziamento e pertanto il suo contenuto non può essere addotto quale motivazione della disdetta, riservati casi eccezionali qui non dati. In relazione invece alla rescissione del contratto con P_____ Club (doc. 11 e doc. 10), episodio invocato per la prima volta in appello da AO 1 a comprova dell'atteggiamento manchevole di AP 1, si osserva come stando agli atti tale evento fosse noto alla convenuta già da tempo (cfr. anche duplice pag. 6) e ciò malgrado essa non ha ritenuto necessario prendere provvedimenti sino a fine febbraio 2013, momento del licenziamento in tronco. Alla luce di tutto quanto precede è a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto non sussistessero sufficienti elementi a sostegno della disdetta immediata. Anche su questo punto la sentenza di prima istanza pare corretta e va confermata.

E. 8.3

. Per quanto attiene alla determinazione dell'importo dell'indennità il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento; l'ammontare è stabilito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore, una concolpa dello stesso, la situazione economica e sociale delle parti, il tipo e la durata delle relazioni contrattuali (per tutte cfr. sentenza TF del 26 agosto 2004 inc. 4C.232/2004; DTF 123 III 391). Nel caso concreto, tutto ben considerato, l'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO riconosciuta dal primo giudice e assommante a 3 mensilità di salario (fr. 22'271.10) pare giustificata e avrebbe finanche potuto essere superiore se il magistrato non fosse stato vincolato dall'importo totale ex art. 337c CO richiesto dall'attore (vedi consid. 7.1). Tale importo non è soggetto alle deduzioni per le assicurazioni sociali. Ne discende l'assenza di buon fondamento della censura sollevata

dall'appellante incidentale.

E. 9

In relazione alla questione della compensazione richiesta da AO 1 per le spese mediche da essa anticipate si rinvia alle considerazioni espresse ai consid. 5.2 e 5.3. Come accennato in precedenza, gli importi riconosciuti ad AP 1 ai sensi dell'art. 337c CO vanno a compensare, parzialmente, i predetti crediti della datrice di lavoro. Ne discende, in concreto, che nel dispositivo non si prevederà alcuna attribuzione d'indennità ex art. 337c CO a favore dell'attore, questa pretesa essendo per l'appunto estinta per compensazione. III. Sulle spese giudiziarie

E. 10

Alla luce di quanto suesposto l'appello dell'attore deve essere parzialmente accolto mentre che l'appello incidentale va respinto. Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, fissate in base ai criteri previsti agli art.

E. 11

cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Per i quali motivi, richiamato l'art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar decide: I. L'appello principale 28 aprile 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 25 marzo 2015 inc. OR.2013.133 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è accolta e di conseguenza la convenuta è condannata a versare all'attore fr. 66'813.30 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) per i salari da aprile 2012 a dicembre 2012 oltre interessi al 5% calcolati su ogni singolo stipendio mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo, fr. 7'423.70 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013, fr. 14'847.40 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) per i salari di gennaio e febbraio 2013 oltre interessi al 5% calcolati su ogni singolo stipendio mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo, fr. 1'142.10 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2013. 1.1. Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _____ dell'ufficio esecuzioni di Lugano dell'_____ 2013 2. La convenuta è altresì condannata a trasmettere ad AP 1 un certificato di lavoro che riporti la durata e la funzione svolta dall'attore in costanza di rapporto di lavoro (art. 330a cpv. 2 CO). 3. La tassa di giustizia di fr. 3'200.- e le spese (oltre a quelle della procedura di conciliazione, di fr. 100.-) da anticiparsi dalla parte attrice, rimangono a suo carico in ragione di 1/3. La convenuta è obbligata a rifondere a controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili ridotte. 4. Contro la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da depositare direttamente al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla sua notificazione alle parti. 5.

Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori. II. Le spese processuali della procedura di appello principale di fr. 6'000.-, già anticipate dall'appellante principale, restano a suo carico in ragione di ½ e per il resto sono poste a carico dell'appellata, le ripetibili di appello sono compensate. III. L'appello incidentale 8 giugno 2015 di AO 1 è respinto. IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 4'000.-, già anticipate dall'appellante incidentale, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello incidentale. V. Notificazione: - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.